CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA **AGOSTO E SETTEMBRE 2015**

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 29

INDICE

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di martedì 4 agosto 2015 *Pag.* 5

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di mercoledì 5 agosto 2015 » 19

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di mercoledì 5 agosto 2015 » 21

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di mercoledì 16 settembre 2015 » 30

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di giovedì 17 settembre 2015 » 32

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di mercoledì 30 settembre 2015 » 33

UFFICIO DI PRESIDENZA
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 4 agosto 2015, ore 14,10.

SOMMARIO

1) Parere sugli ordini del giorno al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2015 ..... *Pag.* 5

2) Comunicazioni sulla sentenza n. 7/2015 del 29 luglio 2015 della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati ..... » 10

1) Parere sugli ordini del giorno al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2015.

La Presidente Boldrini avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati con riferimento al progetto di bilancio della Camera dei deputati per il 2015. Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità, fa presente che la Presidenza si è attenuta ai criteri che sono stati definiti nel tempo sulla base dei principi generali dell'ordinamento e alla luce del quadro regolamentare delle competenze degli organi della Camera. Tali criteri di ammissibilità risultano riconducibili, in primo luogo, all'esigenza di assicurarne la compatibilità con l'ordinamento interno, in termini di rispetto delle sfere di competenza e di autonomia attribuite ai vari organi. In secondo luogo, i criteri di ammissibilità sono funzionali a garantire che le decisioni dell'Assemblea non prefigurino interventi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, o con limiti di contenuto o garanzie procedurali fissati dalla legge; ordini del giorno siffatti non potrebbero in ogni caso essere attuati dall'Ufficio di Presidenza, in quanto contrastanti con l'ordinamento.

Alla luce dei richiamati criteri di ammissibilità comunica, sentiti anche i deputati Questori, che sono da ritenersi inammissibili i seguenti ordini del giorno:

Cozzolino n. 20, volto a prevedere per le Commissioni parlamentari di inchiesta di futura istituzione la possibilità di presentare un rendiconto annuale delle spese sostenute, da allegare al bilancio interno. Una simile disciplina potrebbe infatti essere disposta esclusivamente dalla legge o dall'atto monocamerale istitutivo della Commissione d'inchiesta, esulando dall'ambito di competenza dell'Ufficio di Presidenza o del Collegio dei deputati Questori;

Di Maio n. 41, che concerne l'erogazione di contributi ai partiti politici in assenza dell'esito dei controlli sui rendiconti per l'anno 2013 di competenza della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. L'ordine del giorno è da ritenersi inammissibile in quanto volto a sollecitare da parte dell'Assemblea la definizione di indirizzi in-

terpretativi di disposizioni legislative su materia che la legge rimette alla competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza e della Presidenza. Ricorda peraltro che l'Ufficio di Presidenza, nell'esercizio della sua competenza, ha deliberato, nella riunione dello scorso 29 luglio, di non procedere alle predette erogazioni sino alla comunicazione da parte della citata Commissione del giudizio circa la regolarità e la conformità alla legge dei rendiconti 2013 nonché della comunicazione circa l'avvenuta irrogazione di eventuali sanzioni. In questo senso il contenuto dell'ordine del giorno può considerarsi sostanzialmente già superato;

Fraccaro n. 62 e Caparini n. 105, volti a prevedere la soppressione degli assegni vitalizi, anche in corso di erogazione, e la rideterminazione degli importi dovuti secondo il sistema di calcolo contributivo. Gli ordini del giorno hanno contenuto sostanzialmente identico a quello di ordini del giorno presentati presso il Senato in occasione della discussione del bilancio interno (G 16 e G 17 Castaldi) e giudicati inammissibili in quella sede in quanto in contrasto con i principi di irretroattività della norma e del legittimo affidamento, come definiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non ritenendo di discostarsi da tale valutazione, rileva che l'intervento prospettato dagli ordini del giorno non potrebbe essere realizzato in assenza di un'intesa con l'altro ramo del Parlamento sia per esigenze di uniformità della disciplina del trattamento previdenziale degli *ex* parlamentari che, come è noto, è definita in modo conforme presso le due Camere, sia per l'impossibilità di procedere all'intervento in essi indicato per tutti i casi in cui gli assegni vitalizi siano frutto di periodi di mandato parlamentare svolto presso entrambe le Camere;

Caparini n. 106, volto a prevedere forme di selezione del personale facente parte degli allegati A e B, che prefigurano per esso procedure preferenziali di reclutamento non consentite dai principi generali dell'ordinamento in materia di accesso agli impieghi pubblici; ricorda peraltro che l'ordine del giorno riproduce il contenuto dell'ordine del giorno Caparini n. 131, presentato in occasione dell'esame del bilancio 2014, e dichiarato inammissibile con le stesse motivazioni.

Il deputato Segretario Fraccaro invita la Presidente a riconsiderare la valutazione di inammissibilità dell'ordine del giorno n. 62 a sua firma, analogo all'ordine del giorno Caparini n. 105, parimenti giudicato inammissibile.

Osserva in proposito come non appaia conferente, ai fini della valutazione di ammissibilità, il richiamo ai principi di irretroattività della norma e del legittimo affidamento, sia perché alcune regioni hanno soppresso gli assegni vitalizi a partire da quelli in corso di erogazione sia perché la stessa cessazione dei trattamenti previdenziali per gli *ex* deputati che abbiano riportato condanne in via definitiva per reati di particolare gravità, introdotta nell'ordinamento della Camera con la deliberazione n. 131 del 2015, appare una misura a carattere retroattivo. È parimenti insussistente, a suo avviso, il motivo di inammissibilità derivante dall'esigenza di uniformità della disciplina dettata in materia dai due rami del Parlamento, atteso che la richiamata deliberazione, approvata dall'Ufficio di Presidenza della Camera differisce da quella approvata dal Consiglio di Presidenza del Senato. Ricorda, peraltro, come risulti difforme anche la disciplina approvata dalle due Camere in materia di cosiddetti tetti alle retribuzioni dei loro dipendenti. Ritiene, comunque, che la predetta esigenza di uniformità non possa comprimere l'esercizio di facoltà che – come nel caso della presentazione degli ordini del giorno al bilancio interno – trovano la loro fonte nell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione a ciascuna Camera. Ribadisce, pertanto, l'invito alla Presidente a rivedere il giudizio di inammissibilità espresso sull'ordine del giorno n. 62, evidenziando, altresì, come tale giudizio collida con il comune sentimento di giustizia.

La Presidente Boldrini precisa che gli organi di direzione politica della Camera e del Senato hanno approvato a settembre dello scorso anno, in materia di limiti ai trattamenti retributivi dei dipendenti, una disciplina uniforme, sulla cui legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi i rispettivi organi giurisdizionali interni. Osserva, in particolare, come l'uniformità delle deliberazioni delle due Camere non sia venuta meno per effetto dell'approvazione, da parte del Consiglio di Presidenza del Senato, di alcune proposte di modifica del testo originario, avendo queste ultime riguardato aspetti marginali del provvedimento. Fa presente, quindi, per quanto riguarda più specificamente la richiesta di riesame del deputato Segretario Fraccaro, che nella seduta dell'Assemblea del Senato del 29 luglio scorso è stata dichiarata l'inammissibilità di un ordine del giorno al progetto di bilancio interno di contenuto analogo a quello dell'ordine del giorno n. 62.

Il deputato Segretario Fraccaro insiste nella sua richiesta, ritenendo che le valutazioni di inammissibilità espresse dall'altro ramo del Parlamento non possano essere invocate a sostegno di decisioni che la Presidenza della Camera è tenuta ad assumere – in base al dettato costituzionale e al Regolamento della Camera – in maniera autonoma e indipendente.

La Presidente Boldrini chiarisce ulteriormente che la necessità di adottare una decisione conforme a quella già assunta presso il Senato deriva dall'esigenza di disporre di una disciplina uniforme da applicare agli *ex* parlamentari che abbiano esercitato il mandato presso entrambi i rami del Parlamento. Ribadisce pertanto come non sia possibile discostarsi dalla decisione assunta sul punto dal Senato.

Il Vicepresidente Di Maio ritiene che il richiamo al principio di irretroattività non possa giustificare il giudizio di inammissibilità espresso sull'ordine del giorno n. 62. Ricorda, infatti, come siano state numerose, negli ultimi anni, le disposizioni legislative che hanno intaccato diritti già maturati, tra le quali quelle in materia di limiti ai trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Osserva, altresì, come la disciplina che ha introdotto analoghi limiti negli ordinamenti della Camera e del Senato rischi di essere applicata in maniera differenziata, presso i due rami del Parlamento, per effetto delle pronunce dei rispettivi organi interni di giurisdizione.

A suo avviso, quindi, poiché la valutazione di inammissibilità dell'ordine del giorno n. 62 non trova fondamento in motivazioni tecnico-giuridiche, deve essere lasciata la possibilità che sull'atto di indirizzo esprima un giudizio politico l'Assemblea della Camera, all'esito di una discussione nel cui ambito il Collegio dei deputati Questori avrà, come di consueto, anche la facoltà di avanzare eventuali proposte di riformulazione.

Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 41, di cui è primo firmatario, ritiene che nulla osti a una votazione dell'Assemblea su un atto di indirizzo che invita a valutare l'opportunità di non erogare alcun contributo ai partiti politici ove non sia intervenuto il controllo da parte della Commissione prevista dalla legge n. 96 del 2012.

Più in generale, è dell'opinione che a una dichiarazione di inammissibilità debba farsi luogo soltanto nell'ipotesi in cui un ordine del giorno al bilancio della Camera proponga qualcosa che è impossibile introdurre nell'ordinamento interno; peraltro ricorda che, grazie all'autonomia riconosciuta dalla Carta costituzionale, la Camera in più occasioni ha già assunto decisioni caratterizzate da un margine di discrezionalità più ampio di quello attribuito al legislatore ordinario. Evidenzia, infine, come il richiamo all'esigenza di disciplinare in maniera uniforme il trattamento previdenziale degli *ex* parlamentari collida con una realtà nella quale le Regioni continuano a mantenere regimi diversi da quello adottato dal Parlamento in materia di cessazione dell'erogazione

del vitalizio per gli *ex* deputati condannati in via definitiva per reati di particolare gravità.

Dopo che la Presidente Boldrini ha ribadito le motivazioni che hanno determinato la dichiarazione di inammissibilità dell'ordine del giorno n. 62, il Vicepresidente Di Maio preannuncia l'intenzione dei firmatari dell'atto di fare reclamo avverso il giudizio espresso dalla Presidente; ritiene, infatti, che non possa essere negata ai presentatori di ordini del giorno la possibilità di prospettare eventuali doglianze per iscritto, analogamente a quanto avviene allorché la pronuncia di inammissibilità riguarda proposte emendative.

Dopo che la Presidente ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità è da considerarsi definitiva, il Vicepresidente Di Maio lamenta come tale decisione privi il suo Gruppo parlamentare della possibilità di condurre una battaglia politica in Assemblea sul tema dei vitalizi.

La Presidente Boldrini osserva che la predetta dichiarazione di inammissibilità non pregiudica in alcun modo la libertà di iniziativa sul piano politico dei firmatari dell'atto di indirizzo in questione. Ribadisce quindi le motivazioni alla base della valutazione di inammissibilità che ha riguardato tale atto di indirizzo.

Nel prendere atto dei rilievi formulati dai colleghi, invita i deputati Questori a illustrare gli ordini del giorno e a formulare le relative proposte di parere.

Il Questore Fontanelli procede alla formulazione dei pareri sugli ordini del giorno e a proporre le relative riformulazioni, il cui testo è stato distribuito, precisando che dovrà intendersi espresso un parere contrario sugli ordini del giorno che i presentatori non avranno accettato di riformulare nel senso proposto dai deputati Questori.

Il Vicepresidente Giachetti non comprende per quali ragioni l'ordine del giorno n. 32, a firma dei colleghi Spessotto e Di Maio, sia stato accolto soltanto come raccomandazione, dal momento che l'attribuzione alla Camera, anziché ai singoli deputati, dei punti collegati alla promozione « Mille Miglia », consentirebbe l'emissione di alcuni biglietti aggiuntivi che comporterebbe quindi un risparmio per la Camera, sia pure di entità simbolica.

I Questori Fontanelli e Fontana precisano che non vi è alcuna contrarietà a operare nel senso prospettato dall'ordine del giorno n. 32. Riferiscono tuttavia che l'Alitalia ha fatto presente che vi sono difficoltà di carattere operativo ad imputare i vantaggi derivanti dal programma di promozione « Mille Miglia » alla Camera e non ai singoli deputati che hanno utilizzato il biglietto.

Dopo che il deputato Segretario Fraccaro si è associato all'invito del Vicepresidente Giachetti ad accogliere l'ordine del giorno n. 32 – osservando, in particolare, che il Collegio dei deputati Questori potrà comunque dare conto di eventuali difficoltà tecniche incontrate in sede di attuazione dell'atto di indirizzo –, la Presidente Boldrini chiarisce che l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione ha il significato di condizionare l'attuazione dell'atto alla fattibilità dell'impegno in esso previsto.

La deputata Segretaria Mannino, con riferimento al proprio ordine del giorno n. 60 – che il Collegio dei deputati Questori ha invitato a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario –, osserva come lo « spazio bimbi » realizzato presso le sedi della Camera, destinato ad accogliere i figli di deputati fino a sei anni di età, sia attualmente inutilizzato poiché, a suo avviso, non è stata prevista la possibilità di autorizzare una persona, senza oneri per l'Amministrazione, a provvedere alla custodia di più bambini contemporaneamente. Dal momento che l'atto di indirizzo agisce esattamente in tale dire-

zione, ritiene che ciò agevolerebbe l'utilizzazione del predetto spazio, e chiede, quindi, che sia riconsiderato il parere espresso al riguardo.

In riferimento al parere espresso sul proprio ordine del giorno n. 54 – che propone, tra l'altro, di dotare tutte le aule delle Commissioni permanenti, entro il 31 dicembre 2015, di impianti per la trasmissione in diretta sulla *web tv* –, ritiene che, a suo avviso, la riformulazione del dispositivo dell'atto proposta dai deputati Questori sia eccessivamente vaga. Chiede, inoltre, di avere informazioni in merito alla gara per l'affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei predetti impianti presso le Commissioni permanenti.

Segnala, infine, che, a suo avviso, l'utilizzo del fax per comunicazioni interne ed esterne alla Camera non è stato ancora del tutto abbandonato, nonostante l'accoglimento di un precedente atto di indirizzo in materia; ciò l'ha indotta a presentare un nuovo ordine del giorno, volto alla totale e definitiva dismissione dell'utilizzo dei fax, quanto meno nelle comunicazioni interne, da attuarsi entro il 31 dicembre 2015.

La Vicepresidente Sereni, pur convenendo sul fatto che talune disposizioni contenute nel regolamento dello spazio bimbi della Camera dei deputati non facilitano l'utilizzazione dell'area, chiede alla collega Mannino di accedere all'invito al ritiro dell'ordine del giorno n. 60, per non vedersi costretta a esprimere un voto contrario qualora l'atto di indirizzo fosse posto in votazione in Assemblea. Ricorda, infatti, come si fosse concordato, all'atto dell'approvazione del predetto regolamento, di avviare una fase di sperimentazione, all'esito della quale sarebbe stato possibile effettuare valutazioni più concrete in merito al funzionamento e all'effettiva utilizzazione dello « spazio bimbi » da parte degli interessati. Ciò con l'intesa che lo spazio in questione sarebbe stato restituito, per consentirne la destinazione ad altri usi, ove fosse stato appurato, al termine della sperimentazione, il venir meno delle esigenze che avevano indotto a realizzarlo. Ribadisce quindi l'invito a ritirare i due ordini del giorno, in attesa che si concluda la predetta fase di sperimentazione.

Quanto alla proposta di estendere la fruizione dello « spazio bimbi » ai figli dei dipendenti della Camera fa presente che le dipendenti hanno manifestato l'esigenza di disporre di uno spazio idoneo per i propri figli nel periodo di sospensione dell'attività scolastica. Al riguardo sono allo studio possibili soluzioni.

La deputata Segretaria Valente, nel concordare con la Vicepresidente Sereni circa l'opportunità di attendere che si concluda la fase di sperimentazione, evidenzia – alla luce della disponibilità manifestatale al riguardo dal Collegio dei deputati Questori – come tra le varie possibilità da prendere in considerazione, in caso di esito negativo della sperimentazione dello « spazio bimbi », vi sia anche quella di utilizzare tale spazio per soddisfare le esigenze che il Comitato per le pari opportunità ha prospettato in un incontro ai deputati Questori.

La Presidente Boldrini chiede quindi alla deputata Segretaria Mannino se – anche sulla scorta delle considerazioni svolte dalle colleghe Sereni e Valente – intenda accedere all'invito al ritiro dell'ordine del giorno n. 60.

La deputata Segretaria Mannino evidenzia come il proprio ordine del giorno miri a correggere – all'approssimarsi della scadenza del periodo semestrale di sperimentazione, e senza attendere l'esame del prossimo bilancio interno – una restrizione che ha finora ostacolato l'utilizzazione dello « spazio bimbi ». In particolare, l'atto di indirizzo propone che una persona dotata delle necessarie competenze possa accudire più bambini e non uno solo come attualmente previsto dal regola-

mento. Non reputa corretto accogliere l'invito a ritirare l'ordine del giorno n. 60 – nonché il n. 39, a prima firma della collega Carinelli – anche in ragione della spesa che è stata affrontata per allestire lo spazio bimbi.

Dopo che la Presidente Boldrini ha rilevato come lo « spazio bimbi » sia stato sin qui scarsamente utilizzato, la deputata Segretaria Mannino ritiene che, a suo avviso, occorrerebbe domandarsi quali siano i motivi della mancata fruizione di tale spazio da parte dei deputati.

La Presidente Boldrini osserva che tali cause possano non essere esclusivamente riconducibili a quella indicata dalla collega Mannino, ma possano rinvenirsi anche nella scelta di una diversa organizzazione familiare da parte dei deputati.

Il Vicepresidente Baldelli ringrazia il Collegio dei deputati Questori per avere accolto il proprio ordine del giorno n. 6, volto a rendere più agevoli le operazioni di voto mediante il procedimento elettronico e sostenuto, per tale motivo, dalla maggior parte dei Gruppi parlamentari. Al riguardo, mentre considera giusto avere subordinato il predetto accoglimento alle necessarie verifiche tecniche ed economiche, chiede che sia chiarito, invece, il senso del richiamo a verifiche « concernenti la garanzia di un ordinato svolgimento delle sedute ».

Il Questore Fontana, chiarito che il riferimento alla garanzia dell'ordinato svolgimento delle sedute è nato dalla preoccupazione che in seguito all'introduzione del nuovo sistema di voto, i deputati possano essere indotti ad allontanarsi più spesso dalla propria postazione, ritiene tuttavia che tale riferimento possa essere espunto dal parere sull'ordine del giorno n. 6, atteso che di tale aspetto si discuterà quando il Collegio sottoporrà una proposta in materia all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

La Presidente Boldrini, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene conclusivamente che si possa procedere alla votazione complessiva delle proposte di parere illustrate dal Questore Fontanelli, ai fini del successivo esame in Aula.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi, ai fini della successiva discussione in Assemblea, le proposte di parere formulate sugli ordini del giorno dal Collegio dei deputati Questori.

La Presidente Boldrini avverte che nella giornata successiva di mercoledì 5 agosto, qualora siano approvati dall'Assemblea gli ordini del giorno presentati con riferimento alla questione dei palazzi Marini, l'Ufficio di Presidenza sarà convocato al termine della seduta antimeridiana, per assumere una deliberazione definitiva relativamente alla eventuale stipula del contratto di locazione e servizi accessori dei palazzi Marini 3 e 4.

2) Comunicazioni sulla sentenza n. 7/2015 del 29 luglio 2015 della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati.

La Presidente Boldrini ricorda che lo scorso 29 luglio è stata depositata la sentenza della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera n. 7 del 2015, con la quale sono stati decisi i numerosi ricorsi presentati avverso la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 102 del 2014, che ha introdotto « tetti » retributivi per le diverse categorie di dipendenti della Camera.

Dà quindi la parola alla Vicepresidente Sereni, che intende riferire in merito.

La Vicepresidente Sereni, premesso che la complessità della materia richiede una ricostruzione non breve, ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Camera, sulla base del lavoro istruttorio compiuto dal Comitato per gli Affari del personale, ha adottato, congiuntamente al corrispondente organismo di Presidenza del Senato, alcune misure in materia di trattamento retributivo del personale, che hanno in-

trodotto nell'ordinamento interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015, limiti alle retribuzioni distinti in base alle diverse professionalità dei dipendenti. A tale proposito, la delibera n. 102, adottata lo scorso 30 settembre 2014, ispirandosi ai contenuti dell'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, ha introdotto anzitutto, all'articolo 1, un tetto alle retribuzioni – fissato al valore di 240.000 euro lordi annui, al netto dei contributi previdenziali – per i consiglieri parlamentari. La stessa delibera, all'articolo 2, ha stabilito tetti retributivi anche per le altre categorie di dipendenti, fissando i rispettivi valori di riferimento in relazione ad un'anzianità di servizio (il 23° anno) corrispondente a quella in cui trova applicazione il tetto disposto per i consiglieri parlamentari. L'Ufficio di Presidenza, nel prevedere tali misure, ha inteso rifarsi a principi di equità e di parità di trattamento fra tutti i dipendenti, nonché all'esigenza di preservare la sostenibilità complessiva del sistema retributivo interno. Limitare infatti ai soli consiglieri parlamentari l'applicazione di un tetto retributivo avrebbe comportato un ingiustificato appiattimento dei rapporti retributivi fra le diverse categorie professionali, alterando il principio di proporzionalità fra prestazione professionale e retribuzioni che trova esplicito riconoscimento nell'articolo 36 della Costituzione. La stessa deliberazione, all'articolo 4, stabilisce che sulle retribuzioni in essere, laddove superiori ai limiti retributivi fissati, operi un taglio progressivo destinato ad andare a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018. Una deliberazione di identico contenuto è stata approvata dal Consiglio di Presidenza del Senato. Rammenta, inoltre, come la deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza della Camera sia stata preceduta da una difficile e complessa trattativa contrattuale che non ha avuto buon esito, tanto che le organizzazioni sindacali dei dipendenti – tutte, ancorché con argomenti diversi – hanno deciso di non sottoscrivere la proposta di accordo formulata dal Comitato per gli Affari del personale. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è stata quindi oggetto di numerosi ricorsi agli organi di giurisdizione interna, presentanti sia dalle organizzazioni sindacali sia da dipendenti.

Informa quindi l'Ufficio di Presidenza che su tali ricorsi, riuniti per identità di materia, la Commissione giurisdizionale per i dipendenti, organismo di primo grado nel sistema di autodichia interna, ha pronunciato sentenza, notificata alle parti lo scorso 30 luglio 2015.

La decisione della Commissione giurisdizionale, respingendo ogni altra censura dei ricorrenti, ha parzialmente accolto i ricorsi limitatamente ai capi di impugnazione dell'articolo 2 della deliberazione, annullando di conseguenza il predetto articolo che disciplina i cosiddetti « sottotetti ».

La decisione, quindi, ha confermato la legittimità dell'introduzione di un tetto alle retribuzioni con riguardo alla categoria dei consiglieri parlamentari, validando altresì i tagli alle retribuzioni superiori al tetto – sempre per i soli consiglieri parlamentari – mentre ha ritenuto illegittima la previsione dei cosiddetti « sottotetti » per le restanti professionalità di dipendenti.

Osserva pertanto che rispetto ai contenuti della sentenza si pongono due distinte questioni: se proporre ricorso in appello avverso la sentenza emanata dalla Commissione giurisdizionale di primo grado e quale seguito dare alla sentenza nelle more del procedimento d'appello, atteso che, secondo l'articolo 6, comma 1-*bis*, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, la decisione di primo grado produce immediati effetti esecutivi.

Al riguardo, sottolinea innanzitutto che la decisione giurisdizionale sancisce la parziale illegittimità non già di un provvedimento amministrativo, ma di una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza avente carattere normativo. Ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza interna, hanno carattere normativo le delibere connotate « dalle medesime caratteristiche di generalità ed astrattezza che sono abitualmente proprie della legge e che sono emanate dall'Ufficio di Presidenza per regolare materie che nell'ordinamento

esterno sono disciplinate da norme di legge ».

Fa presente che in ragione di ciò ha ritenuto opportuno e necessario chiedere alla Presidente di rendere comunicazioni all'Ufficio di Presidenza affinché sia quest'organo – al quale, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera, viene affidato il potere di adottare provvedimenti normativi ad efficacia interna – a valutare se debba essere difesa, attraverso la proposizione dell'appello, la legittimità delle misure emanate, dando mandato all'Amministrazione di presentare il relativo ricorso.

Sul piano del merito, non può che sottolineare come il parziale accoglimento dei ricorsi stravolga radicalmente le finalità e la struttura portante dei provvedimenti adottati dall'Ufficio di Presidenza. Ricorda ai colleghi come sin dall'inizio della legislatura il tema del raffreddamento delle dinamiche retributive relative ai dipendenti sia stato oggetto di riflessione da parte del Comitato per il personale e dell'Ufficio di Presidenza, con l'obiettivo di ricondurre anche l'esame di questa materia alle finalità generali di contenimento dei costi di funzionamento dell'Istituzione. Lungo tutto il percorso che ha portato alla delibera oggetto di parziale censura è sempre stato chiaramente perseguito l'obiettivo di assumere misure che fossero idonee a riguardare non solo una singola professionalità di personale, ma l'intero corpo dei dipendenti. Ciò in ragione delle particolarità del sistema retributivo interno, costruito su un meccanismo di progressioni stipendiali identico per tutte le categorie, che, come tale, non può essere in alcun modo confrontato con la realtà esterna.

Proprio in ossequio al fondamentale principio di ragionevolezza, gli indirizzi approvati con la deliberazione n. 98/2014 dell'Ufficio di Presidenza furono nel senso di evitare che si producano « situazioni paradossali ed insostenibili con un appiattimento retributivo » che non tenga « conto delle differenze di funzioni e responsabilità » e che risulti « incompatibile con il buon funzionamento di qualunque organizzazione lavorativa complessa ». Rileva, quindi, come gli effetti della sentenza contrastino con le esigenze di ragionevolezza cui si intendeva rispondere e determinino situazioni che non ritiene possano essere compatibili con la tenuta complessiva del sistema retributivo della Camera e della stessa Amministrazione.

Desidera sottolineare, d'altra parte, alcuni aspetti della sentenza di primo grado che appaiono intrinsecamente contraddittori. Da un lato, in ossequio al principio di autonomia delle Camere, si riconosce all'Ufficio di Presidenza una potestà normativa autonoma sulla materia, evidentemente svincolata dalle decisioni del legislatore di diritto comune; dall'altro, con una palese contraddizione, la previsione dei « sottotetti » viene censurata come irragionevole e discriminatoria perché essa « non ha pari nell'intera pubblica amministrazione nazionale », quasi che l'autonomia della Camera possa esercitarsi esclusivamente nel senso di adottare le misure previste dal legislatore esterno. Tra le ragioni della censura vi è poi la lesione « delle aspirazioni di progressione dei singoli dipendenti » determinata dalla previsione dei « sottotetti »; anche in questo caso, a suo avviso, la sentenza si contraddice, giacché risulta assai difficile comprendere perché, in termini giuridici, ma anche secondo il normale buon senso, la tutela delle aspirazioni di carriera dovrebbe limitarsi alle sole categorie professionali diverse dai consiglieri parlamentari, e non includere anche questi ultimi che, come già ricordato, percorrono una progressione di carriera economica strutturata in modo del tutto analogo a quella degli altri dipendenti. Osserva quindi come anche le considerazioni della sentenza che concernono il parametro del buon andamento dell'Amministrazione non vengano applicate ai consiglieri parlamentari, quasi che per quest'ultimi, e solo per essi, non valga il principio del mantenimento delle « leve di incentivazione del personale determinate dal consolidato sviluppo stipendiale dovuto al decorso degli anni di servizio ».

Informa, infine, i colleghi che la decisione della Commissione giurisdizionale è difforme dalla sentenza che, sulla stessa materia, è stata assunta in primo grado dal Consiglio di giurisdizione del Senato, che ha dichiarato illegittime le misure adottate nella parte in cui non viene prevista una loro durata limitata nel tempo, esattamente fino al 1° gennaio 2018.

Propone, quindi, che sia dato mandato all'Amministrazione di proporre appello contro la sentenza della Commissione giurisdizionale, per far valere la legittimità della delibera n. 102 del 2014, così come approvata dall'Ufficio di Presidenza.

Quanto alla seconda questione, relativa al seguito da dare alla sentenza di primo grado, desidera sottoporre all'attenzione dei colleghi alcune considerazioni di ordine generale sull'evoluzione che l'autodichia ha avuto nel tempo, anche grazie alla giurisprudenza elaborata dai giudici interni.

La tutela giurisdizionale interna, nata con riferimento agli atti e ai provvedimenti amministrativi, ha ampliato via via il suo ambito ricomprendendo nel suo raggio d'azione, secondo un orientamento giurisprudenziale che può dirsi ormai consolidato, anche gli atti a contenuto normativo, come la delibera n. 102 del 2014.

Il sindacato sugli atti normativi interni, cioè su quegli atti che nell'ordinamento esterno sono disciplinati da legge, viene condotto, ovviamente, alla stregua dei principi e delle disposizioni costituzionali.

A tale evoluzione non ha tuttavia fatto seguito un pieno adattamento delle norme processuali interne. In particolare, rimane applicabile alla sentenza di primo grado che dispone l'annullamento di un atto normativo l'articolo 6, comma 1-*bis*, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti che ne prevede l'immediata esecutività. Si tratta di una disposizione normativa che l'ordinamento interno ha mutuato dall'ordinamento processuale esterno che la statuisce con riferimento a sentenze che hanno ad oggetto provvedimenti amministrativi, e non certamente con riferimento ad atti che abbiano valore di legge.

Per questi ultimi, infatti, nell'ordinamento esterno l'effetto caducatorio delle norme di legge per contrasto con la Costituzione può derivare soltanto da una pronuncia di carattere definitivo, cioè da una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari l'illegittimità della norma in questione. È da ritenersi del resto incompatibile con il fondamentale principio della certezza del diritto che una norma di legge possa essere rimossa sulla base di un *decisum* che non sia definitivo.

Ciò considerato, non appare coerente con il suddetto principio di certezza del diritto che le pronunce del Giudice interno di primo grado che annullano per contrasto con principi costituzionali, in tutto o in parte, delibere dell'Ufficio di Presidenza di natura normativa producano effetti caducatori generali e immediati alla stregua delle pronunce di annullamento degli atti e provvedimenti amministrativi.

Alla luce di tali considerazioni, e considerata la rilevanza dell'impatto della pronuncia sul piano amministrativo e la sua non definitività, con il conseguente rischio che tutte le attività poste in essere per dare esecuzione alla sentenza possano essere messe nel nulla da una sentenza d'appello difforme da quella di primo grado, appare necessario e urgente presentare istanza di sospensione cautelare e richiedere che l'istanza medesima sia decisa con provvedimento monocratico (del Presidente del Collegio d'appello), ai sensi degli articoli 56 e 98 del codice del processo amministrativo, applicabili anche al rito interno in virtù del richiamo generale contenuto nell'articolo 9 del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.

Propone, quindi, che sia dato mandato all'Amministrazione anche di richiedere il suddetto provvedimento monocratico di sospensione degli effetti della sentenza. A prescindere dall'esito dell'istanza cautelare, fa comunque presente che, per ragioni di ordine tecnico – quindi, non per scelta di tipo politico o amministrativo –, la sentenza potrà avere esecuzione solamente a partire dal mese di settembre,

essendosi ormai sostanzialmente ultimate le attività amministrative necessarie a consentire la corresponsione della retribuzione per il mese di agosto 2015.

Precisa inoltre che l'Amministrazione è chiamata, prima della pausa estiva, a comunicare all'INPS gli importi dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza a partire dal 1° luglio 2015. Nelle more della decisione dell'istanza cautelare non potrà che essere comunicato, per i dipendenti appartenenti a professionalità diversa da quella dei consiglieri parlamentari, l'importo ricalcolato per effetto dell'annullamento dell'articolo 2; per i consiglieri, invece, la predetta comunicazione avverrà con le stesse modalità adottate in occasione dei pensionamenti intervenuti a far data dal 1° aprile 2015, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevedeva un sistema *pro rata*. Ove l'istanza cautelare dovesse essere accolta si provvederà alle conseguenti rettifiche.

Ritenendo opportuno fornire ai colleghi anche alcuni elementi di conoscenza fattuali, sottolinea che la sentenza pronunciata dal Giudice interno di primo grado – determinando la reviviscenza delle progressioni economiche spettanti ai dipendenti in servizio diversi dai consiglieri parlamentari in base alla disciplina in vigore prima della delibera n. 102 del 2014 – produrrebbe un notevole effetto distorsivo della decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza, provocando un sensibile appiattimento del rapporto tra le retribuzioni dei diversi livelli, che diventa particolarmente evidente nel confronto tra le retribuzioni del personale di quarto e di quinto livello. Ricorda, infine, che la sentenza comporta una contrazione da 60 a 13 milioni e 700 mila euro del risparmio complessivo di spesa stimato per effetto della richiamata deliberazione.

La Presidente Boldrini ringrazia la Vicepresidente Sereni per la dettagliata relazione svolta, che offre all'Ufficio di Presidenza la possibilità di effettuare una duplice valutazione, giuridica e anche di opportunità. Osserva quindi come la sentenza pronunciata dalla Commissione giurisdizionale per il personale, pur senza intaccare il segnale di discontinuità e di sobrietà sotteso alla deliberazione n. 102 del 2014, rimetta in discussione la razionalità e la sostenibilità dell'impianto del provvedimento, creando un appiattimento non giustificabile alla luce dei contenuti di professionalità che caratterizzano i livelli funzionali del personale della Camera.

Il deputato Segretario Cirielli esprime un senso di delusione rispetto ai contenuti della relazione della Vicepresidente Sereni che non attiene al merito tecnico di quanto riferito e proposto, sembrandogli, anzi, perfettamente logico che la Camera, dopo avere adottato la deliberazione parzialmente annullata – che egli non aveva condiviso in base a motivazioni di ordine giuridico –, si appresti ora a difenderne la legittimità nel secondo grado di giudizio e a chiedere, contestualmente, un provvedimento monocratico di sospensione degli effetti della sentenza. A suo avviso, tuttavia, dopo che la decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza è stata parzialmente annullata dal Giudice interno, si rendeva necessaria una valutazione volta a prospettare, per porre rimedio al *vulnus* prodotto dalla vicenda processuale, un percorso da intraprendere sul piano non giuridico, ma politico, atteso che di natura politica, e non giuridica, sono state le valutazioni che hanno indotto ad adottare la deliberazione n. 102 del 2014.

Ricorda, infatti, come i dipendenti della Camera avessero manifestato, attraverso le organizzazioni sindacali che li rappresentano, la disponibilità a rivedere l'assetto delle loro retribuzioni, risultante, evidentemente, dagli accordi negoziati dalle due parti nel corso degli anni in conformità alle procedure di contrattazione previste dalla normativa interna. In tale contesto, ritiene rispondente a logica, oltre che al principio di continuità dell'azione ammi-

nistrativa, elaborare una soluzione concertata con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, atteso che la maggioranza dei componenti dell'organo di direzione politica – o, probabilmente, tutti i componenti dell'organo medesimo – condivide, nel merito politico, l'obiettivo del contenimento della spesa dell'Istituzione. In particolare, si potrebbe addivenire a un accordo – che potrebbe essere presentato come il risultato di uno sforzo comune delle due componenti della Camera, istituzionale e amministrativa – inteso a dare un ulteriore segnale di sobrietà a fronte dell'emergenza sociale, economica e finanziaria del Paese e del sentimento dell'opinione pubblica.

Nell'osservare come la proposizione del gravame e della domanda di sospensione degli effetti della sentenza pronunciata dalla Commissione giurisdizionale per il personale siano sostanzialmente atti dovuti, ribadisce quindi la necessità di cercare una mediazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, ricordando altresì che i contratti, secondo i principi generali del nostro ordinamento, possono essere sciolti soltanto con il mutuo consenso delle parti.

Il deputato Segretario Fraccaro osserva che la Vicepresidente Sereni, nel motivare la necessità e l'urgenza di presentare anche un'istanza di sospensione cautelare, ha evidenziato come, in forza dell'efficacia esecutiva riconosciuta dal Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti alla sentenza impugnabile di primo grado, vengano a prodursi effetti caducatori generali e immediati anche in relazione ad atti aventi valore normativo, come le delibere dell'Ufficio di Presidenza, che il Giudice interno ritenga contrastanti con la Costituzione, mentre nell'ordinamento generale gli stessi effetti possono discendere, per gli atti aventi valore di legge, unicamente da una sentenza della Corte Costituzionale. A tale riguardo, ritiene opportuno chiarire se i predetti effetti caducatori possano discendere da una decisione definitiva degli organi interni di giurisdizione ovvero sia necessaria per la loro produzione, anche quando vengono prese in considerazione delibere dell'Ufficio di Presidenza della Camera, una pronuncia della Corte Costituzionale.

Il Vicepresidente Baldelli, pur comprendendo le ragioni di coerenza sottese alla proposta della Vicepresidente Sereni, conferma le perplessità che l'hanno indotto a non partecipare alla votazione della deliberazione n. 102 del 2014 e dichiara che, conseguentemente, non parteciperà alla votazione della proposta che è stata formulata.

Il Vicepresidente Giachetti preannuncia che esprimerà un voto favorevole sulla proposta illustrata dalla collega Sereni, ritenendo anch'egli, come il deputato Segretario Cirielli, che l'impugnazione della sentenza con la quale la Commissione giurisdizionale per il personale ha parzialmente annullato la deliberazione n. 102 del 2014, costituisca un atto dovuto.

Nell'osservare come la riforma dell'assetto retributivo del personale si inserisse in un più ampio disegno mirante non soltanto al contenimento dei costi dell'Istituzione parlamentare, ma anche a una riorganizzazione delle funzioni e delle strutture amministrative dei due rami del Parlamento, esprime preoccupazione in ordine alla possibilità che la predetta sentenza di primo grado possa essere confermata dal Giudice interno di secondo grado. Ritiene, infatti, che tale evenienza – oltre a confermare i difetti ascrivibili, a suo avviso, alla fretta con la quale è stata realizzata l'operazione – determinerebbe una sostanziale umiliazione di una parte del personale della Camera.

Rileva, quindi, che l'eventuale sospensione degli effetti della sentenza offrirebbe la possibilità di riconsiderare nel loro complesso le questioni implicate dalla delibera impugnata, tenendo conto, peraltro, dell'esito del procedimento giurisdizionale che ha avuto ad oggetto la conforme delibera approvata dal Senato. Se, infatti, la sentenza pronunciata dall'organo di giustizia di primo grado del Senato dovesse passare in giudicato per mancata

impugnazione entro il prescritto termine, ciò finirebbe per arrestare in maniera definitiva, a suo avviso, il progetto di unificazione dei ruoli del personale delle due Camere, poiché sarebbe palesemente ingiusto assoggettare i dipendenti inquadrati nel medesimo livello professionale, per una parte, a un contributo di solidarietà avente durata limitata nel tempo e, per un'altra parte, a una decurtazione strutturale della retribuzione.

La Presidente Boldrini osserva che, allo stato, non è dato sapere se il Senato proporrà o meno appello avverso la decisione dell'organo di giustizia interno. Al riguardo ricorda che la Commissione contenziosa del Senato e la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera hanno espresso valutazioni diverse sulla delibera adottata dai rispettivi organi di direzione politica, orientandosi, la prima, per la legittimità delle misure previste dal provvedimento – purché di durata temporanea – e, la seconda, per la illegittimità unicamente dei cosiddetti sottotetti, ancorché questi siano stati introdotti per mantenere inalterati i rapporti retributivi tra le diverse professionalità. Ritiene, quindi, che la rilevata divergenza delle valutazioni compiute dagli organi giurisdizionali interni delle due Camere induca a maggior ragione a proporre impugnazione avverso la decisione della Commissione giurisdizionale per il personale, rimanendo l'unificazione dei ruoli del personale della Camera e del Senato uno degli obiettivi da perseguire. Nel contempo, appare necessario anche presentare con tempestività l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, onde evitare che l'esecuzione della stessa possa produrre ulteriori inconvenienti sul piano amministrativo.

Il deputato Segretario Schullian esprime forti dubbi sulla possibilità che un'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado possa essere accolta, ritenendo difficilmente configurabile, in capo alla Camera, la sussistenza del danno grave e irreparabile, che funge da presupposto per la pronuncia di un provvedimento cautelare favorevole.

Nel merito, reputa necessaria, o comunque opportuna, la riattivazione della contrattazione, allo scopo di verificare con le organizzazioni sindacali dei dipendenti la praticabilità di una soluzione concordata; ritiene, altrimenti, difficilmente conseguibile, alla luce delle decisioni diversificate assunte dagli organi di giurisdizione di primo grado della Camera e del Senato, l'obiettivo strategico della unificazione dei ruoli del personale dei due rami del Parlamento.

Osserva, quindi, come la decisione della Commissione giurisdizionale della Camera dia luogo a una duplice discrasia: una esterna, tra i dipendenti delle due Amministrazioni; una interna, tra i consiglieri della Camera e i dipendenti degli altri livelli. Rileva, peraltro, come la predetta decisione appaia contraddittoria anche nel punto della motivazione in cui, per escludere l'illegittimità dell'intervento di riforma attuato con la delibera n. 102 del 2014 – derivante, secondo i ricorrenti, dalla mancata previsione di una limitazione temporale alle decurtazioni apportate alle retribuzioni – cita la giurisprudenza della Corte costituzionale che fa riferimento, tuttavia, a un orizzonte temporale più ampio dell'anno, ma non illimitato. Ravvisando, conseguentemente, il rischio che il giudice di secondo grado, richiamandosi a tale giurisprudenza, accolga un eventuale appello dei consiglieri parlamentari che riproponga tale specifica doglianza, chiede alla Vicepresidente Sereni di prendere in seria considerazione la possibilità di attivare una contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti.

Il deputato Segretario Adornato pur comprendendo che qualche collega desideri rammentare le preoccupazioni espresse e la posizione assunta, in dissenso dalla maggioranza, all'atto dell'approvazione della delibera n. 102 del 2014, anche richiamandosi a esigenze di coerenza, ritiene, tuttavia, che l'Ufficio di Presidenza, al di là del merito della vicenda in esame, cui sono sottese questioni complesse e

delicate, non abbia altra strada davanti a sé, nell'immediato, che quella di difendere coerentemente un provvedimento che, una volta approvato, è da imputare all'organo e non alla maggioranza che si è espressa a suo favore. Ciò anche in ragione dei diversi esiti delle impugnazioni proposte agli organi di giurisdizione costituiti presso le due Camere. A suo avviso, soltanto in un secondo momento si potrà prendere in considerazione l'ipotesi di seguire anche il percorso indicato, da ultimo, dal collega Schullian.

Il Questore Fontana ritiene che non siano ravvisabili alternative alle iniziative proposte dalla Vicepresidente Sereni. A suo avviso, occorre, infatti, evitare che un provvedimento giurisdizionale, che reputa sbagliato, produca effetti non solo per quel che riguarda l'entità del risparmio ipotizzato per il bilancio della Camera ma anche in relazione all'obiettivo di unificazione dei ruoli del personale della Camera e del Senato.

Fa quindi presente che il Collegio dei deputati Questori, nel predisporre il progetto di bilancio per il 2015, ha deciso di valutare a consuntivo il concreto ammontare dei risparmi derivanti dalle misure introdotte con la deliberazione n. 102 del 2014. Evidenzia, al riguardo, come tale scelta abbia consentito di non apportare variazioni ai documenti di bilancio che saranno all'esame dell'Assemblea nella giornata successiva.

La deputata Segretaria Rossomando condivide le considerazioni svolte dal collega Adornato in merito alla necessità di difendere, nel secondo grado di giudizio, la deliberazione n. 102 del 2014, poiché tale decisione è imputabile all'organo Ufficio di Presidenza indipendentemente dalle posizioni assunte dai singoli componenti al momento della sua approvazione.

Nel ritenere che ricorrano anche i presupposti per ottenere un provvedimento cautelare di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, osserva come la relazione della Vicepresidente Sereni e i contributi apportati alla discussione dai colleghi intervenuti abbiano evidenziato la presenza di svariati profili di contraddittorietà nella motivazione della sentenza pronunciata dal Giudice interno di primo grado.

Reputa inoltre che non sia percorribile l'ipotesi di aprire una trattativa con le organizzazioni sindacali dei dipendenti – come legittimamente suggerito da alcuni colleghi – almeno fino a quando non sarà possibile effettuare, in un contesto meno confuso di quello attuale, valutazioni più concrete in merito a eventuali margini di trattativa.

La Vicepresidente Sereni, rispondendo al collega Fraccaro, precisa che la sentenza definitiva cui può essere ricollegato, nell'ordinamento interno, un effetto caducatorio analogo a quello derivante dalle dichiarazioni di illegittimità costituzionale è, a suo avviso, quella del Collegio d'appello.

Ribadisce, quindi, di avere proposto all'Ufficio di Presidenza di autorizzare la presentazione anche di un'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado per evitare il compimento di attività che, non avendo un solido fondamento giuridico, potrebbero essere messe nel nulla da una sentenza d'appello difforme da quella di primo grado.

Per quanto riguarda la questione posta dal deputato Segretario Cirielli e anche da altri colleghi, evidenzia che proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione giurisdizionale per il personale non significa affermare l'indisponibilità a riavviare una fase di confronto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti; significa piuttosto, anche in tale prospettiva, evitare che l'organo deputato a condurre le trattative con le organizzazioni sindacali possa sedere al tavolo negoziale senza che sia stato possibile avere, sull'impianto della deliberazione n. 102 del 2014, la certezza del giudizio dell'organo giurisdizionale interno di ultima istanza.

Condividendo la preoccupazione espressa dal Vicepresidente Giachetti, rileva, infine, come la necessità di provare a

riaprire il confronto negoziale sia collegata all'esigenza di continuare a perseguire gli obiettivi dell'armonizzazione delle normative sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle due Camere e della successiva unificazione dei rispettivi ruoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta di conferire mandato all'Amministrazione di proporre appello avverso la sentenza n. 7 del 2015 della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati e di richiedere il provvedimento monocratico di sospensione degli effetti della sentenza medesima.

(L'Ufficio di Presidenza approva).

La riunione termina alle ore 15,45.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di mercoledì 5 agosto 2015, ore 18,15.

SOMMARIO

1) Verifica attuariale dell'equilibrio finanziario del Fondo di previdenza per il personale ..... *Pag.* 19
2) Relazione semestrale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera *e)* sulle spese di cui all'articolo 26, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e contabilità ..... » 19
3) Assistenza operativa alla gestione documentale. Integrazione di spesa . » 19
4) Servizio di telefonia fissa ..... » 19
5) Dismissioni di beni ..... » 20
6) Modalità di erogazione dei servizi nel periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari ..... » 20
7) Orari di funzionamento del reparto impianti e interventi elettrici .. » 20
8) Copertura assicurativa rischio guerra ..... » 20
9) Fondo per la chiesa di San Gregorio Nazianzeno ..... » 20
10) Attività di fornitura di dati ed elaborazioni in tema di finanza pubblica e dei fenomeni economici e sociali – accordo tra le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e l'Istat ..... » 20
11) Comunicazione sull'infrastruttura di firma ..... » 20
12) Comunicazione in merito ai servizi di pronto soccorso e di fisioterapia durante la pausa estiva ..... » 20

1) Verifica attuariale dell'equilibrio finanziario del Fondo di previdenza per il personale.

Il Collegio autorizza la spesa per la verifica in titolo.

2) Relazione semestrale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera *e)* sulle spese di cui all'articolo 26, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Il Collegio prende atto della relazione in titolo.

3) Assistenza operativa alla gestione documentale. Integrazione di spesa.

Il Collegio autorizza una spesa per l'assistenza in titolo resa oltre l'orario normale di servizio.

4) Servizio di telefonia fissa.

Il Collegio autorizza la proroga della convenzione Consip 4 per il servizio in titolo sino all'adesione alla nuova convenzione, attualmente in corso di aggiudicazione.

5) Dismissioni di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di attrezzature varie non più utilizzabili.

6) Modalità di erogazione dei servizi nel periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il Collegio delibera le modalità di erogazione e gli orari ridotti dei servizi durante il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

7) Orari di funzionamento del reparto impianti e interventi elettrici.

Il Collegio delibera gli orari ridotti di funzionamento del reparto in titolo per il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

8) Copertura assicurativa rischio guerra.

Il Collegio autorizza una spesa per una polizza assicurativa per il rischio guerra per una delegazione parlamentare.

9) Fondo per la chiesa di San Gregorio Nazianzeno.

Il Collegio autorizza la corresponsione del Fondo in titolo.

10) Attività di fornitura di dati ed elaborazioni in tema di finanza pubblica e dei fenomeni economici e sociali – accordo tra le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e l'Istat.

Il Collegio approva la stipula dell'accordo in titolo.

11) Comunicazione sull'infrastruttura di firma.

Il Collegio approva il testo di una lettera a firma dei deputati Questori da inviare a tutti i deputati attraverso il Portale, in relazione all'attivazione della nuova infrastruttura per l'apposizione della firma digitale.

12) Comunicazione in merito ai servizi di pronto soccorso e di fisioterapia durante la pausa estiva.

Il Collegio delibera sulla chiusura del presidio sanitario di Palazzo Montecitorio e sulla sospensione del servizio di fisioterapia nel periodo di pausa estiva dei lavori parlamentari.

La riunione termina alle ore 18,35.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a) *del Regolamento di amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito* internet *della Camera della relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* b) *del medesimo Regolamento.*

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 5 agosto 2015, ore 19,10.

SOMMARIO

1) Questioni relative ai palazzi Marini ..... *Pag.* 21
2) Comunicazioni sul rinnovo del Collegio medico ..... » 29

1) Questioni relative ai palazzi Marini.

La Presidente Boldrini ricorda che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad assumere una deliberazione definitiva sulla stipula con la Milano 90 di un contratto misto di locazione e servizi per i palazzi Marini 3 e 4, in ordine al quale, nella riunione del 16 luglio scorso, è stata approvata in linea di principio la proposta di autorizzare la spesa massima di 12.000.000 euro, oltre IVA, su base annua. Invita il Questore Dambruoso a riferire sulla questione.

Il Questore Dambruoso ricorda che l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 142 del 16 luglio scorso, ha autorizzato in linea di principio la spesa per la stipula con la Milano 90 di un contratto di locazione dei palazzi Marini 3 e 4 e per la fornitura di servizi accessori.

In quell'occasione l'Ufficio di Presidenza si è riservato di deliberare in via definitiva sulla materia una volta approvati dall'Assemblea i documenti di bilancio per il 2015, il che è accaduto nella seduta odierna, durante la quale l'Assemblea ha anche approvato gli identici ordini del giorno n. 94 Palese e n. 97 Cinzia Fontana, che invitano, appunto, l'Ufficio di Presidenza ad autorizzare in via definitiva la spesa stabilita dalla citata deliberazione n. 142.

Procede quindi a evidenziare le differenze sostanziali tra lo schema di delibera di cui si propone l'approvazione, già distribuito a tutti i colleghi, e il testo approvato il 16 luglio scorso, ricordando come il Collegio si sia doverosamente attenuto al parere dell'Avvocatura generale dello Stato e al parere dell'Agenzia del demanio sulla congruità del canone di locazione, tanto nella componente immobiliare quanto nella componente degli arredi.

Nelle premesse sono stati aggiunti, infine, i riferimenti ai passaggi che ha testé illustrato: la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142/2015, l'approvazione dei documenti di bilancio per il 2015 da parte dell'Assemblea e il contenuto degli ordini del giorno nn. 94 e 97.

Aggiunge che è stato ampliato il punto 2) del dispositivo, nella parte in cui si indicano le clausole che l'eventuale contratto di locazione e servizi dovrà contenere. Osserva infatti come un maggiore dettaglio in questa fase semplifichi il futuro esame del contratto da parte dell'Ufficio di Presidenza, cui dovrà essere sottoposto l'accordo prima della stipula. In particolare: alla lettera *d)* sono state introdotte talune precisazioni lessicali nella denominazione dei servizi accessori; alla lettera *e)* si precisa che il subappalto dei servizi manutentivi può avvenire entro il 30 per cento del valore dei servizi oggetto di appalto e che resta fermo in capo alla Milano 90 l'obbligo di mantenere gli im-

mobili in stato da servire all'uso convenuto, come stabilisce l'articolo 1575 del codice civile; alla lettera *h)* è stato riscritto l'obbligo del locatore di procedere al rinnovo degli arredi negli stessi termini utilizzati dall'Agenzia del demanio nel proprio parere di congruità; alla lettera *i)* si stabilisce che il canone di locazione è corrisposto in rate semestrali anticipate; la cadenza semestrale è collegata al termine di preavviso di sei mesi per l'eventuale esercizio della facoltà di recesso anticipato ad opera di una delle parti; alla lettera *j)* sono stabilite le modalità di pagamento dei corrispettivi per i servizi accessori, che saranno versati in rate mensili posticipate, fatte salve le anticipazioni che per prassi si riconoscono agli appaltatori della Camera per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai contratti a prevalente impiego di manodopera; sempre alla lettera *j)* si prevede che i corrispettivi per i servizi in subappalto siano pagati al subappaltatore con le modalità stabilite all'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici; alla lettera *k)* si sancisce la sospensione del pagamento dei canoni per i servizi accessori in caso di irregolarità contributiva attestata dagli enti previdenziali; alla lettera *l)* si prevede la facoltà di sublocazione degli immobili; alla lettera *m)* si elencano gli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali a carico della Milano 90 ed è introdotta una clausola risolutiva espressa che opererebbe qualora le penali applicate in una medesima annualità contrattuale superassero il limite del 2 per cento circa del valore annuale dei servizi accessori; alla lettera *n)* si disciplina la riduzione del corrispettivo per i servizi accessori nell'ipotesi che essi non vengano svolti a causa di astensioni dal lavoro degli addetti; alla lettera *o)* si è meglio definita la rinuncia al contenzioso da parte della società; alla lettera *p)* si indicano le pretese cui rinuncia la Camera.

Nessuna modifica sostanziale è stata apportata al punto 3) della delibera, relativo alle modalità di recupero delle somme versate anticipatamente dall'Amministrazione sulla base dei contratti per i palazzi Marini dai quali è stato esercitato il recesso con effetto dal 22 gennaio 2015.

Il punto 4) della delibera, infine, attribuisce al Collegio dei deputati Questori il mandato di verificare se vi siano i presupposti per introdurre nel contratto, a favore dello Stato, il diritto di prelazione e l'opzione d'acquisto dei palazzi Marini.

Ricorda, infine, che il 16 luglio è stata segnalata all'Ufficio di Presidenza l'instaurazione di un contraddittorio con la Milano 90 circa il possibile mancato rispetto di obblighi retributivi da parte di quest'ultima nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. Nell'ambito del contraddittorio, la Milano 90 ha fornito i propri chiarimenti che sono stati reputati soddisfacenti dallo studio di discipline sociali e consulenza del lavoro del professor Giuseppe Marini, e pertanto la questione può ritenersi superata.

Il deputato Segretario Fraccaro non intende formulare obiezioni, avendo egli già avuto modo di illustrare, anche in sede di Assemblea, la posizione del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle su questa proposta. Vorrebbe invece ricevere dei chiarimenti sul problema, segnalato nella relazione del Collegio, dei mancati pagamenti ai dipendenti della Milano 90 e in particolare sapere se nella proposta di deliberazione siano previste forme di garanzia a favore di quei lavoratori.

Il Questore Dambruoso informa che alla lettera *j)* si prevede che il pagamento del canone per i servizi accessori, di cui alla lettera *f)*, avviene in rate mensili posticipate, salve eventuali anticipazioni parziali per il pagamento delle retribuzioni del personale addetto, secondo la prassi amministrativa vigente per i contratti a prevalente impiego di manodopera; i corrispettivi spettanti al subappaltatore di cui alla lettera *e)* saranno pagati con le modalità di cui all'articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e con la medesima cadenza mensile posticipata.

Il Questore Fontana, intervenendo su una richiesta di chiarimento formulata

dalla deputata Segretaria Mannino, precisa che per la manodopera impegnata nei rapporti con la Camera non sussiste un problema di mensilità arretrate.

La deputata Segretaria Mannino osserva quindi come nella proposta di deliberazione non sia quantificato il personale di cui la Camera richiede l'impiego né vi sia il dettaglio delle relative mansioni.

Il Questore Dambruoso conferma come si sia perseguito l'interesse, da tutti condiviso, a mantenere il più ampio numero possibile di posti di lavoro che consentirà di reimpiegare, a vario titolo, circa 280 lavoratori.

Il Questore Fontana fa presente che le informazioni cui faceva riferimento la collega Mannino – quantificazione delle unità da impiegare e servizi richiesti – sono contenute nella lettera *d)* della proposta di deliberazione, oltre ad essere state già esplicitate in precedenti occasioni. Precisa che il servizio mensa sarà oggetto di un contratto a parte, e non risulta dunque incluso nella proposta oggi all'esame dell'Ufficio di Presidenza.

La Presidente Boldrini aggiunge che con la mensa e con ulteriori soluzioni sarà possibile impiegare ulteriori dipendenti.

Il deputato Segretario Schullian suggerisce di aggiungere alla lettera *b)*, relativa alla « facoltà di recesso anticipato per ciascuna delle parti, nel proprio interesse », la precisazione: « e senza obbligo di motivazione o di giustificazione ». Con riguardo all'applicazione di penali entro il limite di euro 120.000, prevista dalla lettera *m)*, chiede di conoscere ulteriori elementi rispetto alla quantificazione delle penali medesime.

Suggerisce poi di inserire esplicitamente alla lettera *o)*, riguardante la rinuncia a ogni pretesa, le ipotesi della risoluzione o del recesso.

Dopo che il Questore Dambruoso ha chiarito che quanto proposto è implicito nei riferimenti normativi richiamati nella medesima lettera *o)*, il deputato Segretario Schullian chiede conclusivamente quale sia la controversia pendente presso la Corte d'appello di Roma richiamata nella proposta di deliberazione.

Il Capo del Servizio Amministrazione, Guerzoni, su invito della Presidente Boldrini, chiarisce che la controversia a cui si fa riferimento al punto *p)*, n. 1, della deliberazione riguarda l'interpretazione degli articoli dei quattro precedenti contratti di locazione dei palazzi Marini, relativi alla opzione di acquisto, che le parti non interpretavano allo stesso modo. In primo grado, la controversia è stata decisa in senso sfavorevole alla Camera, che ha proposto appello, grado nel quale attualmente la controversia si trova.

Non essendovi ulteriori interventi, l'Ufficio di Presidenza approva la seguente deliberazione:

« L'Ufficio di Presidenza

udita la relazione, svolta nella riunione del 16 luglio 2015, con cui il Collegio dei deputati Questori – al termine di una lunga fase di confronto con la Milano 90 s.r.l., della quale ha costantemente informato l'Ufficio di Presidenza, ricevendone i conseguenti indirizzi – ha illustrato i possibili termini giuridici ed economici e gli effetti finanziari di un eventuale nuovo contratto con la Milano 90 s.r.l. per la locazione dei palazzi Marini 3 e 4 e la fornitura di servizi accessori alla locazione;

udita la relazione svolta, nella riunione odierna, dal Collegio dei deputati Questori diretta ad informare l'Ufficio di Presidenza sugli ulteriori sviluppi della vicenda relativa ai palazzi Marini;

considerato che:

1) l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 2014, in sede di esame del progetto di bilancio interno per l'esercizio 2014, ha approvato l'ordine del giorno n. 92 a firma dei deputati Palese ed altri e che tale ordine

del giorno, nel condividere l'indirizzo formulato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 26 giugno 2014, invitava lo stesso Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di deliberare quanto prima l'esercizio della facoltà di recesso dai contratti di locazione e servizi dei palazzi Marini 2, 3, e 4 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con cessazione degli ulteriori rapporti contrattuali ad essi relativi;

2) l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 24 luglio 2014, ha effettivamente deliberato di esercitare la facoltà di recesso dai contratti di locazione e servizi dei palazzi Marini 2, 3 e 4 e che il recesso, comunicato alla proprietà dall'Amministrazione, ha avuto effetto dal 22 gennaio 2015;

3) nella riunione dell'8 ottobre 2014, i deputati Questori hanno riferito all'Ufficio di Presidenza sul piano di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi conseguente al recesso dai palazzi Marini, che avrebbe comportato il venir meno, dal 22 gennaio 2015, di oltre 400 uffici assegnati ai Gruppi parlamentari per le esigenze dei deputati, nonché di sale conferenze e della mensa di piazza San Silvestro, sottolineando, da un lato, che *"Il recesso dalle locazioni [...] inciderà profondamente sulle concrete modalità di esercizio del mandato parlamentare"* e, dall'altro, che il piano di recupero di spazi nelle sedi nella diretta disponibilità della Camera avrebbe consentito, allo stato, di recuperare circa 200 stanze per i deputati, mentre alla perdita delle sale conferenze e della mensa di piazza San Silvestro si sarebbe dovuto far fronte attraverso una ridefinizione in senso restrittivo della disciplina di accesso alle strutture rimanenti;

4) nel dibattito sviluppatosi nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 ottobre 2014 e nel corso dei successivi incontri tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e il Collegio dei deputati Questori, avvenuti ad inizio novembre 2014 e sui quali il Collegio ha riferito all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni dell'11 e del 19 novembre 2014, è emerso l'indirizzo – largamente condiviso – che ai deputati rimasti privi di ufficio in conseguenza della dismissione dei palazzi Marini debbano essere forniti una sistemazione alternativa e adeguati spazi di lavoro;

5) la decisione di recedere dai precedenti contratti relativi ai palazzi Marini 2, 3 e 4 è stata adottata dall'Assemblea e dagli Organi di direzione politica della Camera in ragione del costo che tali contratti determinavano a carico del bilancio della Camera, nonché per il mutamento della situazione di fatto rispetto all'epoca nella quale i contratti stessi furono stipulati e fu definito quello specifico assetto negoziale, ma non ha fatto venir meno la necessità di garantire adeguati spazi e servizi per il migliore esercizio del mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera;

6) sussiste, dunque, l'attualità dell'interesse pubblico a soddisfare il fabbisogno degli spazi di lavoro per l'utenza parlamentare che non è stato possibile reperire all'esito del recente intervento di razionalizzazione delle sedi di Vicolo Valdina e di Palazzo Theodoli-Bianchelli, nonché il fabbisogno di spazi di riunione e di una mensa, quanto meno nelle more della realizzazione di una struttura di ristorazione aggiuntiva rispetto a quelle in essere;

7) allo stato, le sedi nella diretta disponibilità della Camera non sono sufficienti per le finalità di cui al punto 6);

8) l'ipotesi di addivenire alla locazione del solo palazzo Marini 3 avrebbe consentito di far fronte solo in modo parziale alle esigenze logistiche di cui al punto 6) ed è risultata, comunque, superata dall'indisponibilità della Milano 90 s.r.l. a locare quel solo Palazzo alle condizioni richieste dalla Camera, come il Collegio dei Questori ha avuto modo di riferire all'Ufficio di Presidenza, da ultimo nella riunione del 22 dicembre 2014;

9) il compendio immobiliare costituito dai palazzi Marini 3 e 4, di proprietà della Milano 90 s.r.l., è connotato da caratteri di unicità, sia per la sua ubicazione nelle immediate vicinanze delle sedi della Camera dei deputati sia per le sue caratteristiche strutturali, tra le quali sono da annoverare: l'ampia superficie (mq. 18.444), continua e integralmente sfruttabile per le varie esigenze istituzionali della Camera; la completezza, l'adeguatezza e la conformità a norma degli impianti tecnologici; la suddivisione interna degli spazi già sostanzialmente corrispondente alle esigenze della Camera; il buono stato di manutenzione; le finiture adeguate alle esigenze di decoro istituzionale; la presenza di spazi attrezzati per conferenze ed eventi in genere; la presenza di arredi per le esigenze di lavoro dell'utenza parlamentare; la presenza di ampi locali già attrezzati a mensa con preparazione dei pasti *in loco*;

10) nonostante le reiterate richieste formulate negli anni dalla Camera dei deputati, l'Agenzia del Demanio ha sempre attestato – il 14 dicembre 2010, il 20 maggio 2011, il 4 febbraio 2014, il 14 novembre 2014 e, da ultimo, il 9 dicembre 2014 – l'inesistenza di locali di proprietà statale, ubicati nel centro storico di Roma e con caratteristiche comparabili a quelle dei palazzi Marini, da destinare anche per un breve periodo alle esigenze istituzionali della Camera;

11) la stessa Agenzia del Demanio in due occasioni, nel 2007 e nel 2011, su richiesta dei deputati Questori ha svolto apposite ricerche di mercato per individuare immobili da destinare alle esigenze allocative della Camera e che, in entrambe le occasioni, l'esito delle procedure è stato infruttuoso;

12) alla luce delle motivazioni di cui ai punti 9), 10) e 11), i palazzi Marini sono, allo stato, infungibili in rapporto all'esigenza di soddisfare l'interesse pubblico di cui al punto 6);

13) sulla base dei rapporti contrattuali – relativi ai medesimi palazzi – dai quali l'Amministrazione ha comunicato il recesso con effetto dal 22 gennaio 2015, alla locazione accedeva un insieme di servizi: servizio ai piani, distribuzione della posta esterna, pulizia, caffetteria, servizio integrato di fotoriproduzione, presidio diurno, notturno e festivo antincendio, manutentivo e di pronto intervento impiantistico;

14) taluni dei servizi accessori alla locazione di cui al punto 13), in particolare la pulizia e i servizi manutentivi, sono irrinunciabili e i restanti servizi rientrano nello *standard* che la Camera dei deputati garantisce alla propria utenza;

15) dal punto di vista funzionale, la Camera è interessata in primo luogo ad acquisire la disponibilità di spazi per l'utenza parlamentare tramite lo strumento della locazione passiva e, in secondo luogo, ai servizi accessori in quanto rendono concretamente fruibili i suddetti spazi;

16) la Milano 90 s.r.l., con lettera prot. 99/2015 del 3 luglio 2015, ha evidenziato come *"la conclusione di un accordo sulla locazione dei palazzi Marini 3 e 4 non possa prescindere dal contestuale affidamento alla medesima Milano 90 s.r.l. dei servizi"* accessori alla locazione;

17) dalla suddetta posizione della Società proprietaria degli immobili deriva, in punto di fatto, che la Camera dei deputati: *a)* non può acquisire in locazione i palazzi Marini 3 e 4 dalla Milano 90 s.r.l. e i servizi accessori alla locazione da altra impresa; *b)* non può, al fine di mantenere distinto dalla locazione l'affidamento dei servizi accessori, acquisire in locazione altri immobili, poiché, per le motivazioni esposte ai punti 9), 10) e 11), i palazzi Marini sono allo stato infungibili;

18) la Camera, quindi, di fatto è posta di fronte all'alternativa di rinunciare alla soddisfazione dell'interesse pubblico di cui al punto 6) – il che allo stato non può avvenire – o di stipulare con la Milano 90 s.r.l. un contratto misto di

locazione e servizi accessori relativo ai palazzi Marini 3 e 4;

19) l'entità dei minori oneri, rispetto ai precedenti contratti con la Milano 90 s.r.l., evidenziati dalla relazione svolta nella citata riunione del 16 luglio 2015 dal Collegio dei Questori come conseguenza della stipula del nuovo contratto di locazione e servizi riferito ai palazzi Marini 3 e 4, nonché le clausole, nuove e di maggior tutela per la Camera, che verrebbero inserite nel contratto stesso superano sostanzialmente le criticità che hanno indotto la Camera a recedere dai precedenti accordi negoziali con la Società;

20) la stipula con la Milano 90 di un contratto misto di locazione e servizi accessori relativo ai palazzi Marini 3 e 4 non preclude affatto alla Camera dei deputati la possibilità di rinnovare in futuro la valutazione dell'interesse pubblico e di adottare un eventuale diverso assetto delle proprie sedi, ad esempio alla luce delle prospettive di riforma istituzionale concernenti il Senato della Repubblica o degli esiti del processo di razionalizzazione delle locazioni delle Amministrazioni dello Stato attualmente in corso, poiché a tal fine è sufficiente l'inserzione nel contratto con la Milano 90 s.r.l. di una clausola di recesso anticipato, come proposto dal Collegio dei Questori;

21) la riacquistata disponibilità del palazzo Marini 3 consentirebbe anche di riattivare – con separato contratto d'appalto – la mensa ivi ubicata, così sgravando le strutture di ristorazione di Palazzo Montecitorio e fornendo, in definitiva, un più adeguato servizio all'utenza;

22) la definizione del nuovo assetto di interessi si associa alla rinunzia da parte della società Milano 90 a coltivare ogni controversia, in atto o potenziale, in merito ai palazzi Marini, il che consentirebbe di consolidare i risparmi ottenuti sugli oneri per locazione uffici (capitolo 55) e per i servizi accessori alle locazioni medesime (capitolo 130), senza dover attendere la conclusione di lunghi e inevitabilmente complessi procedimenti giurisdizionali preannunciati dalla Società;

23) la stipula del contratto in oggetto, insieme all'aggiudicazione delle procedure di selezione del contraente per l'appalto del servizio di supporto operativo presso la sede di vicolo Valdina e per il servizio di gastronomia rafforzata presso il Palazzo San Macuto, aprirebbe un'opportunità di lavoro, quanto meno a tempo parziale, per i lavoratori già addetti ai palazzi Marini e alle mense di San Macuto e di San Silvestro posti in mobilità dalla Milano 90 s.r.l.;

24) secondo la prospettazione economica compiuta dal Collegio dei Questori, nel nuovo contratto misto di locazione e servizi accessori il canone di locazione sarebbe maggiore del canone per i servizi, il che – unitamente alle considerazioni di cui al punto 15 – comporta l'applicazione all'intero contratto misto della disciplina della locazione, in quanto prevalente e, quindi, dell'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.;

25) il citato articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", esclude dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici le locazioni di immobili;

considerato il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 7 luglio 2015, protocollo in arrivo alla Camera 2015/0019015/GEN/AVV di pari data;

considerato che, per le motivazioni sopra enunciate, nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti e sono rispettati limiti e condizioni, così come individuati dal citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 7 luglio 2015, per la stipulazione con la Milano 90 s.r.l. di un contratto misto di locazione e servizi accessori relativo ai palazzi Marini 3 e 4, secondo quanto illustrato dal Collegio dei Questori;

considerata la valutazione di congruità prot. 12286 del 24 giugno 2015 dell'Agenzia del Demanio, che integra la precedente valutazione di congruità espressa dalla medesima Agenzia sul canone di locazione dei palazzi Marini 3 e 4 con nota prot. 7451 del 15 aprile 2015;

considerato il contenuto della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 luglio 2015 che, tra l'altro, nella parte dispositiva ha stabilito che l'autorizzazione in linea di principio recata da quella delibera sia sottoposta all'Ufficio di Presidenza per la formale deliberazione una volta approvati dall'Assemblea i documenti di bilancio per il 2015;

considerato che l'Assemblea ha approvato i documenti di bilancio per il 2015 nella seduta del 5 agosto 2015;

considerato il contenuto degli identici ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/94 Palese e 9/Doc. VIII, n. 6/97 Cinzia Fontana, accolti dal Collegio dei deputati Questori nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2015 ed approvati dall'Assemblea stessa nella seduta ora indicata;

su proposta del Collegio dei deputati Questori

delibera:

1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *b)*, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la spesa massima di euro 12.000.000,00 oltre IVA su base annua per la stipula, con la Milano 90 s.r.l., di un contratto di locazione dei palazzi Marini 3 e 4 e per la fornitura di servizi accessori alla locazione;

2) che il suddetto contratto, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza prima della stipula, contenga i seguenti elementi essenziali:

a) durata di anni sei rinnovabile, salvo disdetta scritta di una delle parti, per un uguale periodo;

b) facoltà di recesso anticipato per ciascuna delle parti, nel proprio interesse, con un preavviso scritto non inferiore a 180 giorni;

c) canone di locazione di euro 6.092.829,50 oltre IVA, derivante dalla somma di euro 5.577.929,50 oltre IVA per la componente immobiliare (ridotta del 15% rispetto alla valutazione di congruità prot. 12286 del 24 giugno 2015 dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012 e s.m.i.) e di euro 514.900,00 oltre IVA per la componente arredi;

d) fornitura, da parte della Milano 90 s.r.l., dei seguenti servizi accessori alla locazione: servizio ai piani e di accompagnamento dei visitatori, distribuzione della posta esterna, pulizia, caffetteria, servizio integrato di fotoriproduzione, assistenza agli utenti in occasione di eventi presso le sale conferenze dei palazzi Marini 3 e 4, guardaroba; tali servizi saranno svolti dalla Milano 90 s.r.l. direttamente, senza facoltà di subappalto, e con impiego di personale da essa dipendente, già in precedenza addetto ai palazzi Marini, nella misura di n. 120 unità equivalenti a tempo pieno;

e) fornitura, da parte di un'impresa specializzata subappaltatrice della Milano 90 s.r.l., dei seguenti servizi accessori alla locazione, nei limiti di legge: presidio diurno, notturno e festivo antincendio, manutentivo e di pronto intervento impiantistico; restano ferme in capo al locatore le obbligazioni di cui all'articolo 1575 del codice civile;

f) corrispettivo per i servizi accessori alla locazione di cui alle lettere *d)* ed *e)* che precedono complessivamente non superiore a euro 5.907.170,50 oltre l'IVA su base annua;

g) adeguamento con cadenza non inferiore all'anno dei corrispettivi di cui alle lettere *c)*, limitatamente alla componente immobiliare, e *f)* sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat rispetto ai dodici mesi precedenti;

h) obbligo del locatore di rinnovare la dotazione di arredi, sostituendo quelli usurati, vetusti o inidonei a decorrere dalla stipula del contratto; obbligo del locatore di rinnovare integralmente la dotazione di arredi alla prima scadenza sessennale del contratto stesso e di sostituire successivamente quelli usurati, vetusti o inidonei;

i) pagamento del canone annuo di locazione di cui alla lettera *c)* in rate semestrali anticipate, entro trenta giorni dall'inizio del semestre di riferimento;

j) pagamento del canone per i servizi accessori, di cui alla lettera *f)*, in rate mensili posticipate, salve eventuali anticipazioni parziali per il pagamento delle retribuzioni del personale addetto, secondo la prassi amministrativa vigente per i contratti a prevalente impiego di manodopera; i corrispettivi spettanti al subappaltatore di cui alla lettera *e)* saranno pagati con le modalità di cui all'articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e con la medesima cadenza mensile posticipata;

k) sospensione del pagamento dei corrispettivi per i servizi accessori di cui alla lettera *f)* in caso di irregolarità contributiva della Milano 90 s.r.l. e/o del subappaltatore attestata dal DURC e ciò fino a quando gli enti previdenziali non attesteranno che la posizione contributiva di entrambi è regolare;

l) facoltà per il conduttore di sublocare in tutto o in parte gli immobili;

m) applicazione a carico della Milano 90 s.r.l. di penali per il caso di inadempimento delle seguenti obbligazioni, entro il limite di euro 120.000,00 per annualità contrattuale, superato il quale l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

mancata o inesatta esecuzione dei servizi di cui alla lettera *d)*;

impossibilità di utilizzazione delle sale conferenze o mancata disponibilità della dotazione tecnologica prevista per dette sale;

mancata o inesatta esecuzione dei servizi di cui alla lettera *e)*;

ritardo nell'invio della documentazione e/o delle informazioni richieste dall'Amministrazione in merito al personale impiegato nei servizi accessori;

ritardo nel reintegro delle garanzie a favore dell'Amministrazione;

n) riduzione di un trentesimo dei corrispettivi mensili per i servizi accessori di cui alle lettere *d)* ed *e)* per ogni giorno di mancata esecuzione dei servizi stessi dovuta ad astensione dal lavoro del personale della Milano 90 s.r.l. o del subappaltatore;

o) rinuncia da parte della Milano 90 a ogni pretesa, diritto e azione comunque connessi o conseguenti alla stipulazione, all'interpretazione, all'esecuzione e all'efficacia dei cessati contratti di locazione e servizi relativi ai palazzi Marini 1, 2, 3 e/o 4 e di ogni altro rapporto contrattuale ad essi accessorio, nonché all'applicazione ai predetti contratti delle disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. e/o delle disposizioni dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, come novellato dall'articolo 24, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

p) rinuncia della Camera dei deputati: I) a coltivare la controversia presso la Corte d'appello di Roma in merito all'interpretazione degli articoli 13 dei cessati contratti di locazione e servizi relativi ai palazzi Marini 1, 2, 3 e 4, purché restino compensate le spese di giudizio; II) ad applicare alla Milano 90 s.r.l. penali e/o riduzioni dei corrispettivi contrattuali per inadempimenti delle obbligazioni a carico della medesima Società nascenti dai cessati contratti di locazione e servizi relativi

ai palazzi Marini 1, 2 , 3 e 4 e/o dai cessati contratti per la somministrazione di pasti e gestione di bar relativi alle strutture di ristorazione di Piazza San Silvestro e/o di Palazzo San Macuto.

3) che le somme versate dalla Camera dei deputati, in via anticipata, a titolo di canoni di locazione, per i servizi accessori e per i servizi aggiuntivi in riferimento ai palazzi Marini, sulla base dei contratti dai quali l'Amministrazione ha esercitato il diritto di recesso con effetto dal 22 gennaio 2015 e relative a periodi successivi a tale data, complessivamente pari all'importo netto di euro 4.572.325,01 IVA inclusa, saranno progressivamente recuperate entro il 31 dicembre 2018, senza applicazione di interessi né rivalutazione monetaria, a valere sui corrispettivi dovuti alla Milano 90 s.r.l. ai sensi del nuovo contratto in oggetto, previa prestazione da parte della Società di adeguata garanzia bancaria o assicurativa.

4) di dare mandato al Collegio dei deputati Questori – analogamente a quanto deliberato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 3 dicembre 2014 (deliberazione n. 110/2014) – nella definizione del contenuto dell'indicato contratto di locazione e servizi, di valutare l'opportunità, avuto riguardo al complessivo assetto negoziale, dell'eventuale inserimento di clausole che prevedano il diritto di prelazione a favore dello Stato sui palazzi Marini 3 e 4 e/o l'opzione di acquisto degli immobili stessi da parte dello Stato, sulla base di una procedura valutativa condotta dall'Agenzia del Demanio ».

2) Comunicazioni sul rinnovo del Collegio medico.

Il Questore Dambruoso, su invito della Presidente Boldrini, informa che è necessario procedere alla nomina, per un triennio, dei membri del Collegio medico competente al riconoscimento delle cause di servizio dei dipendenti della Camera dei deputati.

Ricorda che il Collegio medico si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati per la durata di tre anni.

Fa presente, in proposito, che il Collegio dei deputati Questori, nella riunione del 29 luglio 2015, ha convenuto sull'opportunità di continuare ad avvalersi delle strutture del Policlinico Universitario Umberto I, riducendo per i componenti del Collegio i compensi pattuiti per il triennio precedente nella misura del 20 per cento.

L'Amministrazione può quindi essere autorizzata ad avviare le necessarie procedure al riguardo.

Sulla base dei nominativi indicati dalla citata struttura ospedaliera, i componenti del Collegio medico e gli specialisti di cui quest'ultimo potrà avvalersi saranno successivamente nominati con decreto del Presidente della Camera.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto).

La riunione termina alle ore 19,25.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di mercoledì 16 settembre 2015, ore 10,10.

SOMMARIO

1) Abbonamento ad agenzia di stampa ..... *Pag.* 30
2) Mostra celebrativa per il 60º anniversario dell'ammissione dell'Italia all'ONU ..... » 30
3) Assestamento del programma settoriale del CRD per l'anno 2015 .. » 30
4) Assestamento del programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2015 e stralcio del medesimo programma settoriale per l'anno 2016 ..... » 30
5) Pubblicazione di bandi di gara ..... » 31
6) Contributo per cofinanziamento del membro permanente del segretariato della COSAC – Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari ..... » 31
7) Nomina della Commissione giudicatrice della procedura per l'appalto dei servizi di pulizia, guardaroba e attività varie connesse nei locali nelle sedi della Camera dei deputati ..... » 31
8) Programma di ammodernamento degli impianti audio-video delle aule delle Commissioni permanenti ..... » 31
9) Richiesta di dati ..... » 31

1) Abbonamento ad agenzia di stampa.

Il Collegio approva una spesa per un abbonamento all'agenzia di stampa ANSA, ad un canone ridotto rispetto al precedente, in assestamento del programma settoriale dell'Ufficio Stampa per l'anno 2015.

2) Mostra celebrativa per il 60º anniversario dell'ammissione dell'Italia all'ONU.

Il Collegio approva lo svolgimento della mostra in titolo e prende atto che le spese per l'allestimento non saranno a carico della Camera dei deputati.

3) Assestamento del programma settoriale del CRD per l'anno 2015.

Il Collegio approva un assestamento compensativo del programma in titolo in materia di acquisto di un modulo punzonatore per una macchina di finitura per la stampa.

4) Assestamento del programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2015 e stralcio del medesimo programma settoriale per l'anno 2016.

Il Collegio approva un assestamento e uno stralcio del programma in titolo in

materia di servizi di facchinaggio, nelle more della definizione di un procedimento giurisdizionale in corso sulla relativa gara di appalto.

5) Pubblicazione di bandi di gara.

Il Collegio rinvia l'esame dell'argomento in titolo.

6) Contributo per cofinanziamento del membro permanente del segretariato della COSAC – Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari.

Il Collegio approva il contributo in titolo.

7) Nomina della Commissione giudicatrice della procedura per l'appalto dei servizi di pulizia, guardaroba e attività varie connesse nei locali nelle sedi della Camera dei deputati.

Il Collegio adotta la delibera di nomina della Commissione in titolo.

8) Programma di ammodernamento degli impianti audio-video delle aule delle Commissioni permanenti.

Il Collegio approva il programma in titolo.

9) Richiesta di dati.

Il Collegio concorda con la trasmissione alla I Commissione dei dati relativi ai vitalizi dei deputati.

La riunione termina alle ore 11,10.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a) *del Regolamento di amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito* internet *della Camera della relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* b) *del medesimo Regolamento.*

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 17 settembre 2015, ore 9,25.

SOMMARIO

1) Comunicazioni della Presidente sulla costituzione di parte civile in un procedimento giudiziario ..... *Pag.* 32

1) Comunicazioni della Presidente sulla costituzione di parte civile in un procedimento giudiziario.

La Presidente Boldrini comunica che il 22 giugno 2015 è stato notificato alla Camera il decreto con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Genova ha disposto il rinvio a giudizio a carico del rappresentante legale, del tesoriere nonché dei revisori dei conti interni *pro tempore* del partito Lega Nord per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di rimborsi elettorali, individuando la Camera e il Senato come parti offese ai fini della costituzione in giudizio.

Ricorda che i deputati Questori erano stati incaricati di svolgere un'istruttoria al riguardo e invita pertanto il Questore Dambruoso a riferirne gli esiti all'Ufficio di Presidenza.

Il Questore Dambruoso dopo aver ribadito che il procedimento concerne il reato di truffa aggravata per il conseguimento di rimborsi elettorali a carico del rappresentante legale, del tesoriere e dei revisori dei conti interni *pro tempore* della Lega Nord fa presente, in particolare, che, secondo l'accusa, gli imputati avrebbero in concorso tra loro, con artifizi e raggiri, attraverso la redazione e la presentazione di irregolari rendiconti riguardanti gli esercizi annuali 2008, 2009 e 2010 del partito della Lega Nord, tratto in inganno i revisori pubblici nominati dai Presidenti delle Camere per il controllo di regolarità di tali rendiconti nonché gli stessi Presidenti, per ottenere i rimborsi elettorali previsti dalla legge n. 157 del 1999.

Informa quindi che il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Genova ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati all'udienza del 23 settembre 2015, data entro la quale dovrà intervenire la costituzione in giudizio. Ricorda che la costituzione in giudizio quale parte civile è legata alla prospettazione di una richiesta risarcitoria.

Il Senato ha già dato incarico all'Avvocatura dello Stato di curare la costituzione di parte civile del Senato. L'opinione prevalente del Collegio dei deputati Questori è nel senso che, considerata la rilevanza istituzionale della vicenda e la decisione già assunta dall'altro ramo del Parlamento, anche la Camera dei deputati si costituisca parte civile.

Il deputato Segretario Melilla dichiara di ritenere doveroso assumere una decisione che vada nel senso prospettato dal Questore Dambruoso.

La Presidente Boldrini, non essendovi obiezioni al riguardo, avverte che la Camera si costituirà parte civile nel richiamato procedimento giudiziario.

La riunione termina alle ore 9,30.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di mercoledì 30 settembre 2015, ore 12,55.

SOMMARIO

1) Richieste di ampliamento della copertura *wi-fi* ..... *Pag.* 33
2) Assestamento del programma settoriale degli interventi di condizionamento, termoidraulici ed idrico-antincendio per l'anno 2015 ..... » 33
3) Servizio di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (Assestamento del programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2015) ..... » 34
4) Assegnazione spazi ad un Segretario di Presidenza ..... » 34
5) Dismissione di beni ..... » 34
6) Pubblicazione di bandi di gara e attività peritali ..... » 34
7) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per il mese di luglio 2015 ... » 34
8) Concessioni di viaggio dei deputati cessati dal mandato ..... » 34
9) Nota in merito all'iscrizione all'Assistenza Sanitaria Integrativa dei deputati ..... » 34
10) Prescrizione di farmaci urgenti presso le sedi della Camera dei deputati ..... » 34
11) Previsioni tendenziali di entrata e di spesa per il triennio 2016 – 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del Regolamento di amministrazione e contabilità ..... » 34
12) Modifica al piano di ripartizione del contributo unico ai Gruppi parlamentari ..... » 34
13) Richieste dell'Associazione dei giornalisti parlamentari ..... » 34
14) Richiesta di un deputato ..... » 35
15) Nomina della Commissione giudicatrice della procedura ristretta per l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti speciali della Camera dei deputati ..... » 35
16) Altre deliberazioni ..... » 35

1) Richieste di ampliamento della copertura *wi-fi*.

Il Collegio approva un ampliamento della copertura *wi-fi* per due aule di Palazzo San Macuto senza ulteriori oneri per la Camera dei deputati.

Il Collegio, inoltre, ritiene che vadano superati i precedenti indirizzi restrittivi in merito alla rete *wi-fi*, e che la copertura di tale rete debba essere considerata un'infrastruttura prioritaria.

2) Assestamento del programma settoriale degli interventi di condizionamento, termoidraulici ed idrico-antincendio per l'anno 2015.

Il Collegio approva un assestamento compensativo del programma in titolo in materia di conduzione e manutenzione di impianti di condizionamento termoidraulici e idrico antincendio, in relazione all'andamento del procedimento giurisdizionale in corso sulla relativa gara d'appalto.

3) Servizio di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (Assestamento del programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2015).

Il Collegio approva un assestamento compensativo del programma in titolo in materia di proroga di taluni contratti nelle more della definizione di un procedimento giurisdizionale in corso sulla relativa gara d'appalto.

4) Assegnazione spazi ad un Segretario di Presidenza.

Il Collegio delibera l'assegnazione di locali per un Segretario di Presidenza.

5) Dismissione di beni.

Il Collegio approva la dismissione di arredi non più utilizzabili.

6) Pubblicazione di bandi di gara e attività peritali.

Il Collegio approva le spese annuali per le attività in titolo.

7) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per il mese di luglio 2015.

Il Collegio approva le comunicazioni in titolo.

8) Concessioni di viaggio dei deputati cessati dal mandato.

Il Collegio rinvia l'esame dell'argomento in titolo.

9) Nota in merito all'iscrizione all'Assistenza Sanitaria Integrativa dei deputati.

Il Collegio rinvia l'esame dell'argomento in titolo.

10) Prescrizione di farmaci urgenti presso le sedi della Camera dei deputati.

Il Collegio delibera la proroga di due mesi del contratto per il servizio in titolo.

11) Previsioni tendenziali di entrata e di spesa per il triennio 2016 – 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Collegio prende atto che sono state presentate le tabelle relative alle previsioni tendenziali di entrata e di spesa per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del Regolamento di amministrazione e contabilità.

12) Modifica al piano di ripartizione del contributo unico ai Gruppi parlamentari.

Il Collegio approva una delibera con cui modifica il piano di ripartizione in titolo in relazione alle modifiche intervenute *medio tempore* nella composizione dei Gruppi parlamentari.

13) Richieste dell'Associazione dei giornalisti parlamentari.

Il Collegio delibera di richiedere un approfondimento agli Uffici, per i rispettivi profili di competenza, sulle questioni sol-

levate dalla lettera del Presidente dell'Associazione dei giornalisti parlamentari.

14) Richiesta di un deputato.

Il Collegio invita gli Uffici a trasmettere la richiesta di un deputato sull'utilizzo delle minuzie nelle votazioni alla Presidenza della Camera.

15) Nomina della Commissione giudicatrice della procedura ristretta per l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti speciali della Camera dei deputati.

Il Collegio adotta la delibera di nomina della Commissione in titolo.

16) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto, nella materia si seguito indicata, la seguente deliberazione:

16.1) Incarico per il presidio sanitario (30.09.2015).

La riunione termina alle ore 13,30.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a) *del Regolamento di amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito* internet *della Camera della relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* b) *del medesimo Regolamento.*

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica

17BOC0000290